



# Sistemassociati

**D.L. 19 maggio 2020 n.34 – “Decreto Rilancio”**

Principali misure d’interesse per l’impresa e  
gli imprenditori



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

## INTRODUZIONE

Con l'edizione supplementare della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 è stato finalmente pubblicato il **Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34** inizialmente annunciato come Decreto Aprile ma poi giocoforza ridenominato "**Decreto Rilancio**" ([LINK](#)).

Il *Decreto*, di 252 pagine, si compone di ben 266 articoli e rappresenta un intervento ampio e complesso che copre diversi settori: dagli interventi in tema di salute e sicurezza, al sostegno alle imprese, alle misure a favore dei lavoratori, della famiglia e disabilità, degli enti territoriali, ai provvedimenti fiscali, di tutela del risparmio e destinati a specifici settori.





Il presente documento ha l'obiettivo di fornire un **quadro riassuntivo** delle disposizioni di particolare interesse per il mondo dell'impresa e degli imprenditori. Per agevolarne la lettura abbiamo suddiviso il contributo in 5 sezioni:

- 1) **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**
- 2) **INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E DELL'ECONOMIA REALE**
- 3) **AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO SANITARIO**
- 4) **AGEVOLAZIONI E SOSPENSIONI VERSAMENTI FISCALI**
- 5) **INCENTIVI AL CONSUMO**

Molte delle disposizioni necessitano di ulteriori approfondimenti da parte degli operatori e di provvedimenti attuativi da parte dell'amministrazione finanziaria; tuttavia riteniamo che il presente documento possa costituire un utile strumento per avere un quadro complessivo dell'atteso provvedimento.



## INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Interventi di sostegno alle imprese			
Misura agevolativa	Pro	Contro	Efficacia attesa
<i>Contributo a fondo perduto</i>	Contributo diretto di facile applicazione	Contributo di importo modesto Esclusione dei professionisti	
<i>Rafforzamento patrimoniale medie imprese</i>	Doppio beneficio socio-società (rilevante per il socio)	Requisiti di accesso e vincoli da rispettare stringenti	
<i>Credito di imposta affitto immobili</i>	Ampia estensione e facilità di applicazione	Necessario rilevante calo del fatturato nei mesi di applicazione	
<i>Credito di imposta investimenti pubblicitari</i>	Bonus rilevante (50%). Ok anche pubblicità on line	Importo complessivo stanziato modesto	

### Art. 25 - Contributo a fondo perduto

L'erogazione di un contributo a fondo perduto era certamente una delle principali misure attese dalle imprese, deluse dal precedente "Decreto Liquidità" che aveva previsto esclusivamente misure "a debito".

Il contributo a fondo perduto è previsto dall'art. 25 del *Decreto Rilancio*. Vediamo in sintesi i requisiti per accedervi e le logiche di calcolo.

#### Requisiti soggettivi

Il fondo spetta alle imprese commerciali, alle imprese agricole e ai lavoratori autonomi con partita IVA.

Sono però esclusi:

- i soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 27 (bonus 600 Euro) e 38 (indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020;
- i soggetti con attività cessata al 31.03.2020;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del tuir;
- gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti con casse private.

#### Requisiti oggettivi

I soggetti beneficiari devono:

- aver registrato nell'esercizio 2019 ricavi (ex art. 85 tuir c.1 lett a e b) o compensi (ex art. 54 c.1) non superiori a 5 milioni di Euro;
- certificare di essere stati "danneggiati dall'emergenza Covid-19"

- aver registrato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 (singolo mese) rispetto al mese di aprile 2019 di almeno il 33%.

Con riferimento all'ultimo requisito (contrazione del fatturato) si precisa che:

- occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, quindi considerando le operazioni eseguite (fatturate) nel mese di aprile che hanno concorso alla liquidazione IVA di aprile, oltre che i corrispettivi per le operazioni non rilevanti ai fini IVA;
- la verifica della contrazione del fatturato non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.01.2019 e per i soggetti che alla data dell'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in uno dei comuni con emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza.

#### Misura del contributo

Il contributo si determina applicando una percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019, secondo questa tabella, con un minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per le persone giuridiche.

<b>Fatturato complessivo 2019 (€)</b>	<b>% contributo spettante</b>
fino 400.000	20%
400.000 – 1.000.000	15%
1.000.000 – 5.000.000	10%

#### Esempio

Forma giuridica	persona giuridica
Fatturato complessivo anno 2019 (ai fini imposte dirette)	3.700.000
Inizio attività successivo al 01.01.19? (si/no)	no
domicilio o sede operativa nei comuni maggiormente colpiti dal Covid ? (si/no)	no
Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020	300.000
Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019	500.000
Diminuzione di fatturato	200.000
% Contributo spettante	10%
<b>Contributo spettante (% contributo x diminuzione del fatturato)</b>	<b>20.000</b>

Si evidenzia che se un'impresa ha iniziato la propria attività nel 2019, non dovendo verificare il calo di fatturato subito, percepirà perlomeno il contributo minimo previsto (ci si chiede se ciò valga addirittura con fatturato di aprile 2020 maggiore del fatturato di aprile 2019). Se poi l'impresa fosse stata costituita successivamente al 30.04.2019, mancando il parametro di raffronto, si ritiene spetti solo il contributo minimo.

### Modalità di fruizione

La richiesta del fondo perduto va effettuata in via telematica (l'istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla fatturazione elettronica).

Occorre attendere il provvedimento attuativo che definirà le modalità di presentazione e i relativi termini (la norma concede 60 giorni di tempo per presentare le richieste).

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente nel conto corrente del beneficiario.

Il contributo non va tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP.

### Clausole di salvaguardia

La norma prevede stringenti modalità di verifica e monitoraggio dei contributi erogati. Qualora successivamente all'erogazione il beneficiario cessi la propria attività, il soggetto firmatario dell'istanza dovrà conservare gli elementi giustificativi del contributo per eventuali controlli. L'eventuale recupero del contributo indebitamente fruito sarà effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

### Art.26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma in commento introduce un meccanismo agevolativo per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi. Se il DL liquidità è intervenuto a sostegno della finanza delle imprese incentivando l'erogazione di nuovi finanziamenti tramite il supporto di garanzie statali, il *Decreto Rilancio* ha incentivato il rafforzamento dei mezzi propri delle società, per evitare situazioni di squilibrio o di eccessivo indebitamento.

Si precisa che fino al termine del presente anno le procedure di aumento del capitale sociale sono inoltre "semplificate": gli aumenti potranno essere deliberati senza procedere a preventive riduzioni e indipendentemente dall'adeguatezza dell'aumento a ripristinare il capitale minimo di legge (saranno pertanto ammessi aumenti di capitale, con relativi benefici fiscali, anche permanendo un patrimonio inferiore di oltre 1/3 al capitale o, addirittura, negativo).

La norma prevede un duplice beneficio (cumulabile), sia in capo al socio che effettua il conferimento, sia in capo alla società che lo riceve. Riassumiamo le modalità di accesso.

### Requisiti soggettivi

La norma agevola gli incrementi di capitale effettuati a favore delle società di capitali e cooperative, escludendo:

- le società disciplinate dall'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding di famiglia);
- imprese di assicurazione.

Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

## Requisiti oggettivi

I soci devono:

- aver deliberato ed eseguito (versato) l'aumento di capitale entro il 31.12.2020.

Le società beneficiarie devono:

- aver registrato nell'esercizio 2019 ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di Euro;
- non essere classificate al 31.12.2019 come "imprese in difficoltà" secondo le definizioni europee;
- essere imprese "virtuose", ossia in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, con le norme edilizie/urbanistiche, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- aver registrato a fronte dell'emergenza Covid una contrazione di ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile (2020 vs 2019), con relativa autocertificazione;
- rilasciare una certificazione attestante che "l'importo complessivo agevolabile" (socio + società) non supera il massimale (800.000 Euro) ovvero, in caso contrario, il minor importo spettante a titolo di credito di imposta al conferente.

Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo, i ricavi vanno considerati su base consolidata escludendo i ricavi intercompany.

## Misura del contributo in capo al socio conferente

Al socio (sia persona fisica che società) compete un **credito di imposta del 20%** dell'importo versato, con un versamento massimo di 2 milioni di Euro (complessivo in caso di conferimenti in più società). Il credito massimo ottenibile è pertanto di 400.000 di Euro.

### Esempio1

aumento di capitale ipotizzato	1.000.000,00
<b>credito di imposta spettante al socio 20%</b>	<b>200.000,00</b>

### Esempio2

aumento di capitale ipotizzato	1.500.000,00
<b>credito di imposta spettante al socio 20%</b>	<b>300.000,00</b>

### Misura del contributo in capo alla società beneficiaria

La società beneficiaria del conferimento matura un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza dell'aumento di capitale.

La norma specifica che il patrimonio netto va assunto al lordo delle perdite 2020 (mentre non precisa se va assunto al lordo anche dell'aumento di capitale; negli esempi riportati di seguito abbiamo considerato il patrimoni al lordo delle perdite).

#### Esempio1

Patrimonio netto ante perdite	2.000.000,00	a
Perdita 2020	1.000.000,00	b
Aumento di capitale eseguito nel 2020	1.500.000,00	c
Patrimonio netto al 31.12.2020	2.500.000,00	$d = a - b + c$
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)	650.000,00	$e = [b - (d + b) \times 10\%]$
30% aumento di capitale (limite credito società)	450.000,00	$f = c \times 30\%$
credito di imposta teorico spettante	325.000,00	$\min (f ; e \times 50\%)$
limite massimo incentivi (socio + impresa)	800.000,00	
<b>credito di imposta spettante all'impresa</b>	<b>325.000,00</b>	

#### Esempio2

Patrimonio netto ante perdite	700.000,00	a
Perdita 2020	500.000,00	b
Aumento di capitale eseguito nel 2020	1.500.000,00	c
Patrimonio netto al 31.12.2020	1.700.000,00	$d = a - b + c$
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)	280.000,00	$e = [b - (d + b) \times 10\%]$
30% aumento di capitale (limite credito società)	450.000,00	$f = c \times 30\%$
credito di imposta teorico spettante	140.000,00	$\min (f ; e \times 50\%)$
limite massimo incentivi (socio + impresa)	800.000,00	
<b>credito di imposta spettante all'impresa</b>	<b>140.000,00</b>	

### Modalità di fruizione

Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato eseguito il conferimento, con riporto negli anni successivi senza limiti di tempo. Inoltre, è utilizzabile in F24 in compensazione (e senza limiti di importo) dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui è indicato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.

Necessariamente occorrerà attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi. Inoltre, si ricorda che la norma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

#### Clausole di salvaguardia

La norma impone:

- al socio conferente di non cedere le partecipazioni corrispondenti al conferimento effettuato fino al 31.12.2023;
- alla società beneficiaria il divieto di distribuire “riserve” (di qualsiasi tipo) fino al 31.12.2023 (semberebbe ammessa la distribuzione di eventuali nuovi utili).

In caso di mancato rispetto delle clausole di salvaguardia si prevede il rimborso del beneficio, con l’aggiunta degli interessi legali (ma non di sanzioni).

#### Il Fondo Patrimonio PMI

Il comma 12 dell’art. 26 del *Decreto Rilancio* prevede una specifica agevolazione qualora:

- la società richiedente evidenzi ricavi nel 2019 compresi tra 10 e 50 milioni di Euro;
- la società abbia un numero di occupati inferiore a 250 unità;
- l’aumento di capitale sia almeno di 250.000 Euro.

Si tratta di un fondo (denominato “Fondo Patrimonio PMI”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società interessate, per un ammontare massimo pari al minore tra:

- tre volte l’aumento di capitale sociale effettuato dai soci e
- il 12,5% dei ricavi 2019.

L’emissione può essere effettuata in deroga ai limiti previsti dall’art. 2412 primo comma del c.c.

Gli strumenti emessi potranno essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione (ma non prima di tre anni).

In tal caso la società emittente si impegna a:

- non distribuire riserve, non rimborsare finanziamenti soci e non procedere all’acquisto di azioni proprie fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari;
- destinare le risorse raccolte a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti italiani;
- fornire al Gestore un rendiconto informativo periodico.

Gli strumenti prevedono l’erogazione di interessi in un’unica soluzione alla data del rimborso.

Il fondo ha una dotazione iniziale, per il 2020, di 4 miliardi.



## Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

La nuova disposizione in commento prevede un credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili **ad uso non abitativo**, oltre ai canoni di locazione per l'affitto di azienda relativi ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**.

La misura si applica a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a condizione che abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente**.

Il credito d'imposta si applica senza limitazioni a favore delle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume dei ricavi del periodo d'imposta precedente.

L'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta comprende gli **immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali (compresi i c.d. Enti del Terzo Settore) in relazione ai canoni relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'importo del credito viene diversamente modulato in ragione del contratto in dipendenza del quale l'immobile è concesso al beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione**, leasing e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al **60% del canone mensile versato**;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato**.

Il credito d'imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

Essendovi una possibile parziale sovrapposizione in capo ad alcuni soggetti del beneficio suddetto con il credito d'imposta per botteghe e negozi dell'articolo 65 del c.d. *Decreto Cura Italia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il legislatore ha previsto l'espresso divieto di cumulo dei benefici in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo che hanno beneficiato di tale agevolazione.

La principale limitazione alla possibilità di fruire del credito è tuttavia rappresentata dall'ormai noto meccanismo del **test sul fatturato**: il credito d'imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi **nel mese di riferimento** di almeno il **50%** rispetto allo **stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Le modalità di **fruizione** del credito d'imposta per il **locatario** hanno riguardo sia alla possibilità di utilizzo diretto, sia la **facoltà di cessione**:

- utilizzo in compensazione, previo pagamento dei canoni di riferimento;
- utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122, comma 2, lett. b), *Decreto Rilancio*);

Nella situazione più comune tale ultima disposizione potrà concretizzarsi nella **cessione** del credito d'imposta al **locatore** a fronte di uno **sconto di pari ammontare sul canone da versare**.

Nel caso in cui il locatario si avvalga della facoltà di **cessione del credito** il beneficiario può usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente.

Per la definizione delle modalità attuative della cessione del credito d'imposta, il *Decreto* rimanda ad un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, precisando comunque che l'opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

#### **Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

L'art. 186 del *Decreto* procede ad incrementare, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari nella misura del **50% del valore degli investimenti effettuati**. Si precisa che per il solo anno 2020, viene meno l'ordinario requisito di accesso al credito il quale prevede che per la sua fruizione vi debba essere un incremento pari all'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. Pertanto risulta possibile fruire del credito da parte di coloro i quali effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli dell'esercizio 2019, ovvero non abbiano effettuato alcun investimento nello stesso anno o, infine, abbiano iniziato la propria attività nel corso dell'anno 2020.

Si ricorda che il credito d'imposta si applica a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

La norma prevede un tetto di spesa massimo di Euro 60 milioni per l'anno 2020 per maggiori informazioni circa la modalità di richiesta del credito è possibile consultare il sito internet del [Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria](#) che verrà a breve aggiornato con le modifiche apportate.

## INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E DELL'ECONOMIA REALE

Interventi a sostegno dell'innovazione e dell'economia reale			
Misura agevolativa	Pro	Contro	Efficacia attesa
<i>Rafforzamento start up innovative</i>	Complessivamente stanziato 1 Miliardo a favore dell'ecosistema Start Up e PMI Innovative	=	
<i>Incentivi PIR</i>	L'aumento del limite di investimento rende appetibile la creazione di PIR personalizzati	=	

### Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

Dopo essere stato in bilico per alcuni giorni la versione definitiva del *Decreto* reintroduce un provvedimento di sicuro interesse per Start up innovative e PMI innovative. Viene infatti previsto l'**innalzamento della detrazione IRPEF per investimenti in tali imprese da parte di persone fisiche dal 30% al 50%** per un importo massimo di investimento di Euro 100.000 annuali.

Tale detrazione non è sostitutiva della disciplina sino ad oggi vigente, (detrazione 30% IRPEF e deduzione 30% IRES fino ad un massimo rispettivamente di 1 Mil. e 1,8 Mil. annuali), ma semplicemente **introduce un'ulteriore opzione più favorevole** valida solamente per le persone fisiche e per investimenti di minore entità.

I provvedimenti a favore dell'ecosistema delle Start up innovative inoltre comprendono ulteriori novità che brevemente vengono sotto riportate:

- proroga di 12 mesi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese con applicazione della speciale disciplina di favore;

- istituzione Fondo per il trasferimento tecnologico presso il MISE con una dotazione per il 2020 di 500 milioni di Euro;
- rifinanziamento con 100 milioni di Euro del programma Smart&Start Italia;
- stanziamento di 10 milioni di Euro per contributi a fondo perduto per favorire l'incontro tra start up innovative e incubatori, acceleratori ecc.: per l'applicazione si attende decreto attuativo;
- incremento di 200 milioni di Euro del fondo di sostegno al venture capital;
- **estensione del credito d'imposta per la Ricerca e Sviluppo** alle spese sostenute per contratti stipulati con start up innovative.

### Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Il *Decreto* introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (in acronimo "**PIR**") di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

I **PIR** possono essere definiti dei **contenitori di investimenti**, fiscalmente incentivati, rivolti esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia, che offrono diversi vantaggi fiscali ed in particolare:

- **esenzione totale delle imposte sugli utili;**
- **esenzione totale delle imposte su capital gain;**
- **esenzione totale dall'imposta di successione.**

I **PIR "ordinari"**, introdotti per la prima volta con la Legge Finanziaria 2017, prevedono:





- una destinazione di somme o valori per un importo massimo annuale di Euro 30.000, per persona fisica con un limite d'investimento massimo di Euro 150.000. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è obbligatoria la detenzione di ciascun investimento per almeno 5 anni.
- gli investimenti eleggibili devono sottostare ad alcuni vincoli, tra i quali il principale è l'obbligo di riservare una quota del 70% in obbligazioni e azioni di società quotate e non, emesse da imprese residenti in Italia, negli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europeo ma con attività stabile in Italia. Altresì almeno il 30% del citato 70%, deve essere investito in strumenti finanziari non inclusi nell'indice FTSE MIB. Ad ulteriore tutela dei risparmiatori è posto un limite massimo di concentrazione del 10% per ogni singolo emittente di strumenti finanziari.

Il *Decreto Rilancio* introduce la **possibilità per ogni singolo investitore di costituire un secondo PIR** con dei vincoli di investimento più ampi. Viene quindi regolata una categoria di **“nuovi” PIR** con limiti decisamente superiori rispetto ai PIR “ordinari” ed in particolare:

- il limite all’entità dell’investimento massimo annuale è pari a Euro 150.000 e il limite di investimento complessivo è pari a Euro 1.500.000;
- il vincolo di concentrazione degli investimenti viene innalzato al 20 per cento;
- tra gli investimenti ammissibili, oltre agli investimenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al capitale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione di crediti delle imprese.

L’innalzamento del limite di investimento avrà l’effetto di rendere appetibile la creazione di **PIR “personalizzati” ad esempio mediante mandato fiduciario.**

#### AGEVOLAZIONI PER L’ADEGUAMENTO SANITARIO

Agevolazioni per l’adeguamento sanitario			
Misura agevolativa	Pro	Contro	Efficacia attesa
<i>Contributo per interventi sui luoghi di lavoro</i>	Ampiezza categorie di spesa ammesse	Click day	
<i>Contributo per ambienti lavoro aperti al pubblico</i>	Ampiezza categorie di spesa ammesse	=	
<i>Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro</i>	Applicazione generalizzata	Importo complessivo stanziato modesto	
<i>Cessione crediti d’imposta misure Covid</i>	Possibilità di monetizzare velocemente il contributo	=	

Il Governo interviene con il *Decreto Rilancio* per rivedere e rimodulare gli incentivi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in funzione della riapertura in sicurezza delle attività economiche nella fase 2. Nel *Decreto Rilancio* infatti si prevedono **tre forme di aiuto** per sostenere ed agevolare imprese e professionisti nelle spese che si troveranno ad effettuare per adeguarsi ai protocolli e agli standard di sicurezza previsti:

- **Contributo a fondo perduto** per la riduzione del rischio del contagio nei luoghi di lavoro (**Click Day**);
- **Credito d’imposta** per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (**aperti al pubblico**);

- **Credito d'imposta** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il primo di questi, **riservato alle sole imprese**, comprese quelle individuali, è un nuovo **contributo a fondo perduto con stanziamento complessivo di Euro 403 milioni** che segue quello già stanziato dal DL "Cura Italia" (50 milioni di Euro per i quali le imprese hanno effettuato la domanda di prenotazione tra il 11.05 e il 18.05 e che ha visto presentare richieste per complessivi 1,2 Miliardi). La domanda per la richiesta del nuovo contributo messo a disposizione dall'Inail sarà fatta attraverso una procedura di prenotazione del rimborso sul sito di Invitalia, rispettando i tetti di spesa previsti dall'art.95 del DL Rilancio per le spese sostenute dal 30.04.2020 fino alla data di presentazione della domanda. Si attende, però, il provvedimento da parte dell'Istituto con le istruzioni operative per la richiesta del credito, anche per capire se le aziende che non hanno potuto accedere alla prima trince dei fondi già stanziati potranno effettuare una nuova richiesta per poter rientrare in questo nuovo contributo. Si fa inoltre presente che questo contributo non è compatibile con gli altri contributi e pertanto sarà necessario effettuare una valutazione di convenienza economica dei vari contributi ammissibili in ogni specifico caso.

Il *Decreto Rilancio*, prevede inoltre altri **due crediti di imposta**, cumulabili tra loro, ma sempre con dei limiti massimi di spesa complessiva. Il **primo** è destinato all'adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico (l'importo stanziato è molto ampio **2 Miliardi**), mentre il **secondo** è destinato alla copertura delle spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI ed è concesso alla generalità delle imprese ma con un importo di stanziamento che appare decisamente limitato (**200 Milioni**).

#### **Art.95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro**

Il *Decreto Rilancio* mette a disposizione dei contributi a fondo perduto **alle imprese** per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020.

Il *Decreto* prevede la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese, alle imprese agricole, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali che abbiano introdotto successivamente alla data del 30 aprile 2020 negli ambienti di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio e diffusione del virus Covid-19 attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

**L'importo massimo concedibile** mediante gli interventi di cui sopra è pari:

- **ad Euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;**
- **ad Euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;**
- **ad Euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.**

Tali contributi saranno concessi mediante procedura automatica (**click day**) attraverso il portale di *Invitalia* <https://www.invitalia.it/>. Seguirà circolare da parte dell'INAIL- Invitalia Spa con le modalità operative per la richiesta.

Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, che hanno ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

#### **Art.120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (aperti al pubblico)**

Il *Decreto Rilancio* introduce un nuovo **credito d'imposta pari al 60%** delle **spese sostenute nel 2020**, per un **massimo di 80.000 Euro**, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per la riapertura delle attività economiche in sicurezza.

Tale agevolazione **spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, oltre che alle associazioni, fondazioni e agli enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore.

La platea dei possibili beneficiari è molto ampia e comprende quindi gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente quelle della ristorazione e alberghiere comprendendo i bar, i ristoranti, gli alberghi o quelle dell'intrattenimento quali i teatri e i cinema.

Tale credito di imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza.

Spetta inoltre in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

**Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (ad esempio il credito di imposta per la sanificazione), comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.**

Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il *Decreto* rimanda ad un ulteriore provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, precisando che potranno essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto ed investimenti ammissibili all'agevolazione, sempre rispettando il limite di spesa individuato.

#### **Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

Nell'attuale contesto di gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus e alle aperture delle attività, le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si trovano a dover sostenere nuove spese connesse alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché all'acquisto di dispositivi di protezione (quali mascherine, guanti, tute, pannelli e barriere protettive), cui si aggiungono le consulenze di medici e ingegneri necessarie per conformarsi ai protocolli anti contagio. Il *Decreto* a tal proposito prevede l'incremento del credito di imposta già previsto dall'articolo 64 del DL 18/2020 (Cura Italia) e modificato dall'articolo 30 del DL n.23/2020 (*Decreto Liquidità*) per far fronte a queste nuove esigenze.

Il provvedimento prevede l'incremento del **credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino ad un importo massimo di 60 mila Euro.**

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale, nonché degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;



- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il modello F24.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il *Decreto* rimanda ad un ulteriore provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei criteri e delle modalità applicative e di fruizione del credito di imposta.

### **Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**

L'art. 122 del *Decreto* prevede sino alla data del 31 dicembre 2021, la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta riconosciuti da taluni provvedimenti emanati a partire dal mese di marzo 2020 per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

La cessione può essere effettuata a favore di qualunque soggetto, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione dei crediti d'imposta ha riguardo alle seguenti misure:

- **credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'art. 66 del *Decreto Cura Italia*, ovvero sia il credito pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a favore degli esercenti attività per immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del *Decreto Rilancio* (cfr. apposito paragrafo del presente documento);






- **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'art. 120 del *Decreto Rilancio* (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
- **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro** e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del *Decreto Rilancio* (cfr. apposito paragrafo del presente documento).

Nella situazione più comune la **cessione** del credito d'imposta potrà avvenire nei confronti del fornitore a fronte di uno **sconto di pari ammontare sul corrispettivo da versare**, tuttavia tale ipotesi trova una difficoltà applicativa nella disposizione che prevede che il cessionario (fornitore) debba recuperare il credito nell'anno di cessione, senza possibilità di riportarlo agli anni successivi ovvero di chiederlo a rimborso.

Tale criticità probabilmente renderà più verosimile l'ipotesi di cessione del credito a istituti finanziari.

Per la definizione delle modalità attuative della cessione dei credito d'imposta il *Decreto* rimanda ad un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, precisando comunque che l'opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

## AGEVOLAZIONI E SOSPENSIONI VERSAMENTI FISCALI

Agevolazioni e sospensioni versamenti fiscali			
Misura agevolativa	Pro	Contro	Efficacia attesa
<i>Abbuono IRAP</i>	Di immediata e facile applicazione	Il vantaggio scatta solo in presenza di saldo irap a debito	
<i>Aumento limite annuo crediti compensabili</i>	Di immediata e facile applicazione	=	
<i>Proroga versamenti fiscali</i>	Proroga lunga (fino al 16/09) e con possibilità di rateazione	Prorogati solo i versamenti in scadenza a marzo aprile maggio	
<i>Sospensione avvisi bonari</i>	Proroga lunga (fino al 16/09) e con possibilità di rateazione	Prorogati solo i versamenti in scadenza fino a maggio	
<i>Sospensione atti di accertamento</i>	Proroga lunga (fino al 16/09) e con possibilità di rateazione	Prorogati solo i versamenti in scadenza fino a maggio	

Il *Decreto* **proroga al 16 settembre 2020 i versamenti** già sospesi con il *Decreto Cura Italia* e con il *Decreto Liquidità*, nonché le somme dovute per effetto degli avvisi bonari e degli accertamenti con adesione (grandi dimenticati dai precedenti interventi normativi).

In maniera del tutto innovativa, inoltre, viene previsto l'**abbuono del saldo IRAP dovuto per il 2019 e del primo acconto 2020**.

## Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione in commento cancella definitivamente il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020 per tutti i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel 2019.

In riferimento alla cancellazione del saldo IRAP 2019, la norma precisa che rimane comunque fermo quanto dovuto a titolo di acconto **per il 2019**; si può dunque affermare che **si avrà un vero e proprio vantaggio solo in presenza di un saldo IRAP a debito**, conseguente ad acconti versati per il 2019 in misura inferiore rispetto all'imposta effettivamente dovuta: in tale ipotesi, infatti, non dovendosi versare l'importo dovuto a saldo si determina di fatto un vero e proprio sconto di imposta; al contrario se gli acconti versati per il 2019 dovessero essere superiori all'IRAP dovuta non vi sarebbe alcuno sconto di imposta e dunque nessun vantaggio economico effettivo. Il meccanismo della disposizione è tale per cui il **maggior vantaggio sarà goduto dalle imprese costituite nel corso dell'anno 2019** le quali non essendo obbligate al versamento di acconti di fatto non verseranno IRAP per il 2019.

Riassumendo quanto sopra, si può affermare che l'IRAP 2019 è pari al minor importo tra gli acconti versati e l'IRAP effettivamente dovuta.

La disposizione in commento, peraltro, è suscettibile di produrre effetti sui bilanci 2019 in quanto, ovviamente, l'abbuono del saldo IRAP 2019 determina una riduzione dell'imposta di competenza del periodo; **è lecito chiedersi se tale riduzione vada o meno recepita nei bilanci 2019**. Evidentemente le imprese che hanno approvato i bilanci in data antecedente all'emanazione del *Decreto Rilancio* non potranno recepire nel bilancio lo sconto dell'imposta in commento, proprio perché introdotto da una disposizione che non era nota al momento della formazione del bilancio; al contrario, le imprese che approvano il bilancio nel più lungo termine di 180 giorni potrebbero valutare di inserire nel bilancio 2019 l'IRAP già al netto del saldo non dovuto, considerando quindi le disposizioni del *Decreto Rilancio*.

Per quanto infine concerne la **cancellazione della prima rata di acconto IRAP 2020**, la norma precisa che il versamento è escluso nella misura del 40%, e del 50% per i soggetti che applicano gli ISA (nelle prime bozze circolate del decreto rilancio, invece, si prevedeva l'esclusione dell'acconto in misura pari al 40% per tutti senza distinzione, facendo dunque pensare che comunque i soggetti ISA avrebbero dovuto versare il 10%); inoltre, rispetto alle prime bozze circolate, **il testo definitivo del Decreto fuga ogni dubbio circa il fatto che quanto non versato a titolo di primo acconto IRAP non sarà in ogni caso dovuto in sede di versamento del saldo 2020** (mentre il testo delle prime bozze del decreto faceva ritenere che il primo acconto non versato

per il 2020 avrebbe fatto emergere un importo maggiore da versare a saldo): anche per il 2020 si avrà dunque un beneficio effettivo, cioè uno sconto di imposta pari “all’abbuono” del primo acconto IRAP calcolato con metodo storico o, se inferiore, con metodo previsionale.

Si precisa che le disposizioni in commento non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione, alle amministrazioni ed enti pubblici, **né parrebbe alle holding di famiglia.**

#### **Art.147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello f24**

Come noto, i crediti di imposta e i contributi possono essere compensati “orizzontalmente” nel mod. F24 entro il limite massimo di 700.000 Euro per ciascun anno solare; il *Decreto* prevede che tale limite sia innalzato, **per il 2020, a 1 milione di Euro**, con lo scopo, evidentemente, di incrementare la liquidità delle imprese agevolando lo smobilizzo dei crediti mediante compensazione in F24.

## Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

In sintesi, il **Decreto proroga al 16 settembre 2020** i versamenti già differiti dal *Decreto Cura Italia* e dal *Decreto Liquidità*, che si sarebbero dovuti effettuare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2020; si prevede che il versamento possa essere effettuato in unica soluzione al 16 settembre 2020 oppure in **massimo quattro rate mensili di pari importo** a partire dal 16 settembre 2020.

Si segnala che invece, al momento, **non sono previste proroghe** per i versamenti ordinari in scadenza il **16 giugno, 16 luglio e 16 agosto** così come i versamenti connessi alle **dichiarazioni relative al 2019**, in scadenza il prossimo 30 giugno 2020.

Si riporta una tabella riepilogativa dei versamenti prorogati.

Soggetti	Versamenti sospesi	Proroga originaria	Nuova proroga prevista da DL Rilancio
Soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi (imprese che gestiscono centri sportivi, teatri, discoteche, attività di ristorazione e bar, biblioteche e musei, imprese che organizzano fiere ed eventi, agenzie di viaggio)	Versamenti in scadenza tra il 02 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 relativi a redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, inail, iva in scadenza nel mese di marzo	31 maggio 2020 (Cura Italia)	16 settembre 2020
Soggetti con ricavi 2019 < 2 milioni	Versamenti in scadenza tra il 08 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, inail, iva	31 maggio 2020 (Cura Italia)	16 settembre 2020
Soggetti con fatturato di marzo 2020 ridotto rispetto al fatturato di marzo 2019 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 > 50 milioni)	Versamenti in scadenza nel mese di aprile relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, inail, iva	30 giugno 2020 (Decreto Liquidità)	16 settembre 2020
Soggetti con fatturato di aprile 2020 ridotto rispetto al fatturato di aprile 2019 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 > 50 milioni)	Versamenti in scadenza nel mese di maggio relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, inail, iva	30 giugno 2020 (Decreto Liquidità)	16 settembre 2020
Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 ed enti non commerciali che non svolgono attività di impresa	Versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, inail, iva	30 giugno 2020 (Decreto Liquidità)	16 settembre 2020
Soggetti con ricavi/compensi 2019 < 400.000 che non hanno subito ritenute sui ricavi percepiti fino al 31/05/2020	Le ritenute d'acconto non vengono operate dal sostituto di imposta e vanno versate direttamente da chi percepisce i ricavi/compensi	31 luglio 2020 (Decreto Liquidità)	16 settembre 2020

#### Art.144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Il *Decreto Cura italia* ed il *Decreto Liquidità*, nel prevedere la sospensione di buona parte dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo aprile e maggio, avevano completamente ignorato le somme dovute per effetto dei c.d. “**avvisi bonari**”, il cui termine di pagamento scade il 30° giorno successivo alla notifica degli stessi.

A tale dimenticanza pone rimedio il *Decreto Rilancio*, il quale prevede che i pagamenti delle somme richieste con gli “avvisi bonari” in scadenza fino al 31 maggio 2020 potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre; il *Decreto* si preoccupa inoltre di rimettere nei termini i pagamenti delle somme dovute per effetto degli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del *Decreto*, prevedendo che anche le predette somme possano essere versate entro il 16 settembre (sempre in unica soluzione o al massimo in 4 rate mensili).

La sospensione si applica anche alle rate degli avvisi bonari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ; per le rate in scadenza successivamente al 31 maggio 2020, invece, rimangono fermi gli originari termini di pagamento.

#### ART.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Il *Decreto Rilancio* proroga al 16 settembre le somme dovute in relazione agli **accertamenti con adesione, alle mediazioni, alle conciliazioni, agli atti di recupero crediti e agli avvisi di liquidazione** i cui termini originari di versamento scadono nel **periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**; la proroga si applica anche alle rate, relative agli atti sopra riepilogati, in scadenza nello stesso periodo nonché alle rate dovute in conseguenza dell’adesione alla c.d. “pace fiscale”.

I versamenti sospesi vanno versati entro il 16 settembre in unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.

## INCENTIVI AL CONSUMO

Incentivi al consumo			
Misura agevolativa	Pro	Contro	Efficacia attesa
<i>Super bonus 110% risparmio energetico e sisma bonus</i>	Il bonus è superiore alla spesa e usufruibile in 5 anni	Requisiti stringenti Attenzione a incapienza	
<i>Cessione detrazioni fiscali e trasformazione in credito</i>	Ampia estensione e facilità di applicazione	No riporto del credito negli anni successivi	

### Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L'art. 119 del *Decreto* prevede un sostanziale incremento delle agevolazioni attualmente esistenti che ricadono generalmente nella definizione di detrazioni per la *Riqualificazione energetica* di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013.

In via generale viene incrementato al **110%** l'importo dell'aliquota della detrazione spettante per determinate tipologie di intervento destinate al risparmio energetico (in luogo degli usuali importi del **65%**).

La detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal **1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021** ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo della consueta ripartizione in dieci quote annuali).

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni) dalle case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la norma limita l'intervento alle sole prime case, lasciando invece aperta la possibilità di effettuare i lavori su immobili che non siano prima casa purchè non unifamiliari.

Per quanto attiene alla tipologia di interventi agevolabili, la norma precisa che trattasi di:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio

medesimo (*cappotto termico*) per un ammontare di spese complessivo non superiore a **Euro 60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a **Euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a **Euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- **tutti** gli ulteriori tipi di intervento di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (tipicamente la sostituzione di **infissi esterni e schermature solari**) nei limiti di spesa per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno** degli interventi di cui ai punti precedenti.

I requisiti tecnici per fruire della detrazione impongono il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero se ciò non risulta possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un perito abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Possono altresì godere della suddetta detrazione al **110%** anche per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 in cinque quote annuali di pari importo** per interventi:

- relativi all'adozione di **misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, oltre alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.



- di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per un ammontare di spese complessivo non superiore a **Euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di *Riqualificazione energetica* o di adozione di misure antisismiche precedentemente citati. L'agevolazione è estesa anche all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici suddetti.
- di installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli elettrici negli edifici tra gli aventi diritto, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di *Riqualificazione energetica* precedentemente citati.

#### Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

L'art. 121 del *Decreto* prevede, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della usuali detrazioni, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, sino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con **facoltà di successiva cessione** del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con **facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute per interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia);
- **efficienza energetica** (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
- **adozione di misure antisismiche** (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
- **recupero e restauro della facciata** di edifici esistenti, ivi inclusa quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- **installazione di impianti fotovoltaici** (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** (cfr. apposito paragrafo del presente documento).

Tale possibilità è generalmente fruibile dai medesimi soggetti che godono della specifica agevolazione citata, quindi anche dalle società commerciali per le agevolazioni loro spettanti.

Con riguardo alla trasformazione in credito d'imposta (fruibile in capo al fornitore o cedibile ad un istituto di credito) viene prevista la possibilità di utilizzo in compensazione da parte del cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal cedente e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal cedente medesimo. In linea generale la trasformazione in credito d'imposta ha l'obiettivo di risolvere il problema dei cosiddetti **"incapienti"** che perderebbero l'agevolazione per carenza di imposte da versare.

Si segnala tuttavia che la conversione della detrazione in sconto da parte del fornitore trova una difficoltà applicativa nella disposizione che prevede che il cessionario (fornitore) debba recuperare la quota di credito nell'anno di cessione senza possibilità di riportarlo agli anni successivi ovvero di chiederlo a rimborso, di fatto trasferendo il problema dell'incapienza sul fornitore. Tale criticità probabilmente renderà più verosimile l'ipotesi di cessione del credito a istituti finanziari.

Si segnala che i fornitori o gli altri soggetti cessionari rispondono solamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto; ad ogni modo l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito degli ordinari poteri di controllo previsti dal DPR 600/1973, procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

La definizione delle modalità attuative delle suddette opzioni viene rimandata ad un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del *Decreto*, precisando comunque che l'opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

[www.sistemassociati.it](http://www.sistemassociati.it)



Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, [SEGUICI SU LINKEDIN:](#)

aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>

cliccare: "segui"